



STATUTO

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SANT'ANDREA – VOLO DEL CIUCO – ODV

Articolo 1

DENOMINAZIONE, LOGO, SEDE E DURATA

1. L'associazione è denominata «**Compagnia di Sant'andrea – Volo del Ciuco – ODV**». Essa assume il logo con la descrizione seguente, "Compagnia di Sant'Andrea – Volo del Ciuco – ODV – Empoli" – figura circolare all'interno nella parte alta la dicitura "Compagnia di Sant'Andrea" e nella parte bassa la dicitura "Empoli" e "Volo del Ciuco", raffigurante i tre castelli: Pontorme, La Collegiata di Empoli e Monterappoli, di colore amaranto, nero e azzurro, all'interno del castello raffigurante La Collegiata di Empoli.
2. L'associazione «**Compagnia di Sant'andrea – Volo del Ciuco – ODV**» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
3. L'associazione ha sede legale in Empoli, provincia di Firenze, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente; potrà utilizzare altre sedi ove si ritenesse necessario. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione svolgerà la propria attività nell'ambito della Regione Toscana.
4. L'Associazione ha durata indeterminata; il suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'assemblea degli associati nelle forme previste dal seguente statuto.

Articolo 2

SCOPO, PRINCIPI ISPIRATORI E INQUADRAMENTO GIURIDICO E FINALITÀ

1. La «Compagnia di Sant'andrea – Volo del Ciuco – ODV» è una Associazione di carattere culturale e di volontariato senza alcuna finalità di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS).

2. Più nello specifico, lo scopo dell'Associazione è quello di tutelare, promuovere e valorizzare le iniziative di interesse artistico, storico, folcloristico, contemporaneo e di promozione della cultura e dell'arte e a tal fine:

- a) realizza le rievocazioni storiche della città di Empoli;
- b) promuove iniziative come convegni e mostre ad indirizzo storico sulla città di Empoli;
- c) collabora con enti, istituzioni culturali nazionali ed internazionali per la realizzazione di manifestazioni nel campo della cultura storica, folcloristica e contemporanea;
- d) divulga studi, ricerche e pubblicazioni sulle materie oggetto dell'attività dell'Associazione anche attraverso la pubblicazione ed edizione di giornali, riviste, periodici e libri in forma cartacea, nonché la produzione di materiale informativo e documentari video su cd, dvd, tv ed internet;
- e) intraprende ogni altra iniziativa atta a promuovere e a diffondere la cultura storica della città di Empoli, del Circondario Empolese Valdelsa e dei centri storici in genere.

3. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, ecologia e non violenza: la sua struttura è democratica.

4. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

5. L'Associazione in genere svolge tutte quelle attività che saranno utili e necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, del patrimonio storico architettonico archeologico e culturale. Inoltre l'Associazione agisce in tutti i campi ed a qualsiasi livello, sia pubblico che privato, perseguendo principi di carattere storico, anche collaborando in campo nazionale ed internazionale con Enti e associazioni, anche di carattere privato, aventi analoghe finalità.

6. L'Associazione svilupperà ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali compresa la formazione di gruppi di studio e di lavoro che agiscano in specifici settori di competenza e professionalità; sarà inoltre favorita l'attività di divulgazione e informazione attraverso tutti i possibili mezzi e strumenti informativi, al fine di rendere note le iniziative e le finalità dell'associazione.

7. L'Associazione è promossa e sostenuta da volontari che prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 3

ADESIONE AD ALTRI ENTI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. La «Compagnia di Sant'andrea – Volo del Ciuco – ODV» potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che perseguano obiettivi analoghi ai propri e che consentano un migliore conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni o enti nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

SOCI

Possono essere soci dell'Associazione singoli cittadini, altre associazioni, enti e altri organismi che ne condividano gli scopi e ne perseguano gli stessi obiettivi.

Per i soci diversi dalle persone fisiche, oltre quanto previsto nei successivi articoli del presente statuto si fa riferimento per l'ammissione e la decadenza all'articolo 32 c.2 del Codice del Terzo settore.

I soci iscritti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. SOCI FONDATORI: sono i soggetti che hanno fondato l'Associazione e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto;
- b. SOCI ORDINARI: sono i soggetti singoli o associati, enti pubblici o società private che hanno aderito all'Associazione successivamente alla costituzione.

Tutti i soci dell'associazione, hanno diritto di voto nell'assemblea a condizione che siano in regola con la quota associativa e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili: le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili*.

Articolo 5

DOMANDA DI ADESIONE

Per aderire all'Associazione i soggetti interessati devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di volervi aderire osservando il seguente statuto.

Nella domanda di adesione all'Associazione, l'aspirante associato dovrà oltre ad indicare i propri dati anagrafici, specificare i dati che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere da questo trattati secondo la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e della privacy.

La domanda di adesione può essere respinta entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo con parere motivato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le domande accolte saranno comunicate periodicamente per conoscenza agli associati oltre al diretto interessato.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi dei diritti o a termine.

Articolo 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo ed iscritti da almeno 90 (novanta) giorni hanno diritto di voto per l'approvazione delle delibere assembleari, comprese le delibere per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti. Gli associati possono essere liberamente eletti negli organi amministrativi. Hanno altresì il diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

2. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti associativi e di pagare la quota di adesione e quella annualmente eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Articolo 7

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di associato cessa per uno dei seguenti motivi:

- a. recesso, anche non motivato;
- b. mancato pagamento della quota annuale oltre la data stabilita dal Consiglio Direttivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c. provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, come contravvenire *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; gli associati esclusi possono ricorrere all'assemblea ordinaria;
- d. morte.

2. Gli associati che recedono volontariamente o che sono esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annuale.

3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

4. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

5. Il provvedimento di esclusione ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;

2. Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente giustificate che può essere attribuito con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo nominato dai presenti.



.. L'assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori edai soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni e
iano in regola con la quota associativa e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

.. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del programma di
attività relativo all'anno successivo, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
approvazione del bilancio.

.. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea tramite comunicazione scritta almeno 7 (sette) giorni prima data di
onvocazione. L'assemblea può essere convocata tramite messaggio di posta elettronica, lettera, altri sistemi di
messaggistica personale.

.. L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione conalmeno il 40%(quaranta per cento) degli associati
venti diritto di voto: in secondaconvocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
legliassociati partecipanti.

.. L'assemblea straordinaria è regolamentecostituita inprima convocazione con la presenza di almeno il
50%(cinquanta per cento)degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida
qualunque sia il numero degli associati partecipanti.

Articolo 10

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

.. Spetta all'assemblea ordinaria:

- a. determinare gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo;
- b. approvare ilbilancioconsuntivo;
- c. *nominare e revocare i componenti degli organi associative di cui all'articolo 8 e, se previsto, il soggetto*
incaricato della revisione legale dei conti;
- d. deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del
terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- e. deliberare sulla*esclusione degli associati*;
- f. approvare l'eventuale*regolamento*;
- g. discutere ed eventualmente deliberare su tutto quanto nonprevisto nei punti precedenti e posto alla sua
attenzione dalConsiglio Direttivo o proposto da un terzo degli associati aventi diritto di voto;
- h. delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

.. L'assemblea straordinaria è convocata per eventuali modifiche dello statuto, per la *trasformazione, fusione o*
cissione dell'associazione nonchè per l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione, ed ogni volta che il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Articolo 11

INTERVENTO E VOTO DELL'ASSEMBLEA

.. Gli associati hanno diritto di voto in assemblea se:

- a) Sono associati da almeno novanta giorni;
- b) hanno regolarmente pagato l'eventuale quota annuale.

.. Ogni associato può rappresentare con delega scritta, massimo due associate: ogni associato ha diritto ad un solo
voto.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

.. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superior a 9 (nove).

2. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare uno o più responsabili di settore anche fra gli associati non membri del Consiglio stesso. In tal caso il Presidente può chiedere la loro partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio o a parte di esse.

5. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni, ogni membro può essere rieletto.

6. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo contemporaneamente o differite nel tempo, il Consiglio stesso convoca immediatamente l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno.

7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno 5 giorni prima con le stesse modalità dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle deliberazioni programmatiche assembleari, salvo eventuali limiti previsti dall'assemblea in sede di nomina. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere;
- deliberare circa l'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, nonché la stipula di contratti di collaborazione con liberi professionisti, allo scopo di garantire svolgimento delle attività previste dallo statuto;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

9. Il Consiglio Direttivo può redigere i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione assembleare.

10. Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria e presenta una relazione sull'attività svolta. In caso di assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo presenta, oltre al bilancio consuntivo in una relazione tecnico contabile, una relazione sull'attività svolta e programma di attività per i successivi dodici mesi.

11. Il presidente può istituire la Giunta di Presidenza, organo tecnico di supporto al Consiglio Direttivo. La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, il Vice-Presidente, e Segretario-tesoriere.

12. È presieduta e convocata dal Presidente e collabora con esso per predisporre le azioni da sottoporre al Consiglio Direttivo e per tutto quanto il Presidente reputi opportuno, al fine di snellire e semplificare questioni tecniche per il consiglio Direttivo.

13. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- . Presidente viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
- . Il Presidente resta in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni, o decadenza; come il Consiglio Direttivo può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- . In caso di assenza temporanea o temporanea, di dimissioni, sopravvenuta impossibilità del presidente a svolgere le sue funzioni, Il vice presidente ne assume le funzioni, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alle successive assemblee che preveda all'ordine del giorno l'elezione di un nuovo membro del consiglio.
- . Il presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del consiglio direttivo oppure associate dell'associazione.
- . In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, salvo la successiva ratifica da parte del consiglio direttivo.

Articolo 14

IL VICE-PRESIDENTE

- . Il vice presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.
- . In caso di assenza o impedimento del presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente. La sottoscrizione del vice presidente attesta l'impedimento del presidente.

Articolo 15

IL SEGRETARIO TESORIERE

- . Il segretario tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- . I suoi compiti verranno determinati dall'organo che lo nomina. In generale, collabora con il presidente in articolare nella attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del consiglio direttivo e alla conservazione dell'archivio storico e degli associati, nonché alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione.

Articolo 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché alla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di verifica e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote di adesione ed eventuali quote annuali;
- Sovvenzioni e contributi di private, singoli o istituzioni;
- Sovvenzioni e contributi dell'unione europea, dello Stato, Di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- Rimborsiderivanti da convenzioni;
- renditepatrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- Donazioni, lasciti e rendite di beni mobile o immobili dell'associazione a qualunque titolo.

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno: il Consiglio Direttivo redigebilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale entro i termini stabiliti dal precedente articolo9.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi o i lasciti ricevuti.

3. Una volta approvato, il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore in tema di Bilancio Sociale e Informativa Sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (inf. Soc. art 14, c.2 Codice del terzoSettore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bil. Soc. art 14, c.1 Codice del terzoSettore).

Articolo 19

LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo qualora attivato al ricorrere dei requisiti dell'articolo 30 del Codice del terzo settore;

2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Richiesta scritta al Presidente.

Articolo 20

MODIFICA DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria.

2. Le delibere di modifica dello statuto devono essere approvate da una maggioranza qualificata rappresentata da almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati.

Articolo 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 22

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



